

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 319/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo all'attuazione, per un periodo sperimentale, dello strumento finanziario « EC Investment Partners » destinato a paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo** 1

Regolamento (CEE) n. 320/92 della Commissione, dell'11 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5

Regolamento (CEE) n. 321/92 della Commissione, dell'11 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- ★ **Decisione n. 322/92/CECA della Commissione, del 7 febbraio 1992, recante l'abrogazione della decisione n. 3499/87/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro e di acciaio, originarie del Messico** 9
- ★ **Decisione n. 323/92/CECA della Commissione, del 7 febbraio 1992, recante chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di barre mercantili di acciai legati originarie della Turchia** 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 324/92 della Commissione, dell'11 febbraio 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3701/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91** 13

Regolamento (CEE) n. 325/92 della Commissione, dell'11 febbraio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3291/91 e che porta a 34 500 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento francese 15

Regolamento (CEE) n. 326/92 della Commissione, dell'11 febbraio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3286/91 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento greco 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 327/92 della Commissione, dell'11 febbraio 1992, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 30 000 t di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento danese	18
Regolamento (CEE) n. 328/92 della Commissione, dell'11 febbraio 1992, relativo alle domande di titoli MCS presentate il 10 febbraio 1992 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero in Spagna	21
Regolamento (CEE) n. 329/92 della Commissione, dell'11 febbraio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 148/92 che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 25 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese	22

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- * **Direttiva 92/3/EURATOM del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa** 24

Commissione

92/93/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1992, relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine in provenienza da taluni paesi terzi che possono essere importati nel 1992 in talune zone di mercato sensibili** 29

92/94/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1992, che fissa le quote di importazione per halon, tetracloruro di carbonio, 1.1.1-tricloroetano e altri clorofluorocarburi completamente alogenati, diversi da 11, 12, 113, 114 e 115, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992** 31
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU n. L 326 del 28.11.1991)** 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 319/92 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1992

relativo all'attuazione, per un periodo sperimentale, dello strumento finanziario « EC Investment Partners » destinato a paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Comunità attua una cooperazione tanto finanziaria e tecnica, quanto economica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo;

considerando che per potenziare tale cooperazione è opportuno, tra le altre iniziative, incentivare gli investimenti di reciproco interesse per le parti, più particolarmente quelli effettuati dalle piccole e medie imprese (PMI);

considerando che il Consiglio ha raggiunto un consenso sull'importanza del ruolo del settore privato nel processo di sviluppo;

considerando che joint-ventures e investimenti effettuati da imprese comunitarie nei paesi in via di sviluppo possono presentare taluni vantaggi per detti paesi tra cui il trasferimento di capitali, il know-how, l'occupazione, il trasferimento di formazioni e di capacità, una maggiore capacità di esportazione ed il soddisfacimento delle necessità locali;

considerando che, a partire dal 1988, è stato realizzato un esperimento pilota triennale destinato a promuovere, attraverso un regime finanziario denominato « EC Investment Partners » (ECIP), la creazione di joint-ventures tra la Comunità e taluni paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo;

considerando che il 18 dicembre 1990 il Consiglio ha approvato gli orientamenti riguardanti la nuova cooperazione da attuare a favore dell'America latina e dell'Asia, da un lato, e del Mediterraneo, dall'altro;

considerando che, nonostante i risultati finora ottenuti che dimostrano un certo potenziale di questo strumento ai fini del conseguimento di detti obiettivi, è tuttavia necessario stabilirne esattamente la collocazione nella gamma degli strumenti della cooperazione con l'America latina, l'Asia e il Mediterraneo;

considerando che, pertanto, è necessario rinnovare ed estendere l'impiego dello strumento per un periodo sperimentale di tre anni a partire dal 1° gennaio 1992, per confermare l'utilità di detto strumento e perfezionarne l'attuazione, onde poter sfruttare pienamente le possibilità di azioni di reciproco interesse nei paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo;

considerando che è necessario promuovere la massima partecipazione possibile delle imprese di tutti gli Stati membri;

considerando che è necessario promuovere la partecipazione di tutti gli Stati membri all'incentivazione degli investimenti nei paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo attraverso gli istituti finanziari specializzati nello sviluppo;

considerando che è necessario definire gli obiettivi da conseguire e i criteri di funzionamento di tale strumento;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità attua, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1992, nel quadro della cooperazione economica con i paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo, forme particolari di cooperazione finalizzate a promuovere gli investimenti di reciproco interesse di operatori economici della Comunità, in particolare in forma di joint-ventures con operatori locali nei paesi beneficiari interessati.

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 26. 3. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 464.

2. Considerate le loro possibilità e le rispettive esigenze, le PMI beneficeranno di una priorità nell'applicazione del regime, mentre le grandi imprese multinazionali ne saranno escluse.

Articolo 2

Lo strumento finanziario « EC Investment Partners » (ECIP) in seguito denominato « strumento », offre quattro tipi di agevolazioni per garantire il finanziamento :

- 1) di azioni di individuazione di progetti e partner attraverso l'erogazione di sovvenzioni, a concorrenza del 50 % al massimo del costo delle azioni, con un massimale fissato in ecu 100 000 (agevolazione n. 1);
- 2) di studi di fattibilità e altre azioni di operatori economici che abbiano l'intenzione di creare joint-ventures o di investire attraverso anticipazioni senza interessi, a concorrenza del 50 % al massimo del costo, con un massimale fissato in ecu 250 000 (agevolazione n. 2);
- 3) del fabbisogno di capitali di una joint-venture o di una società locale titolare di accordi di licenza per coprire i rischi di investimenti tipici dei paesi in via di sviluppo mediante partecipazioni alla costituzione di fondi propri o mediante prestiti di partecipazione limitati al 20 % al massimo del capitale della joint-venture, con un massimale fissato in ecu 1 milione (agevolazione n. 3);
- 4) della formazione e dell'assistenza tecnica o dell'assistenza alla gestione di una joint-venture esistente o in corso di costituzione o di una società locale titolare di accordi di licenza, attraverso anticipazioni senza interesse, a concorrenza del 50 % al massimo del costo, con un massimale fissato in ecu 250 000 (agevolazione n. 4).

Gli importi accumulati delle agevolazioni nn. 2, 3 e 4 non possono essere superiori ad ecu 1 milione per uno stesso progetto.

Articolo 3

1. Previo parere del comitato di cui all'articolo 8, la Commissione sceglie gli istituti finanziari tra i seguenti organismi : banche di sviluppo, banche commerciali, banche di investimenti e enti di promozione degli investimenti.
2. L'istituto finanziario che abbia presentato una proposta in base ai criteri definiti all'articolo 6 percepisce contributi secondo modalità che dovranno essere fissate dalla Commissione.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 1 di cui all'articolo 2, le richieste di finanziamento vengono presentate

alla Commissione dall'istituto, dall'associazione o dall'ente che realizza l'azione di individuazione di partner e di progetti, direttamente o tramite un istituto finanziario.

2. Per quanto riguarda le agevolazioni nn. 2, 3 e 4 di cui all'articolo 2, le richieste possono essere presentate dalle imprese interessate solo tramite gli istituti finanziari definiti all'articolo 3. I fondi della Comunità sono chiesti dalle imprese partecipanti e ad esse erogati esclusivamente tramite l'istituto finanziario.

3. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 2 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari e le imprese sono invitate a dividere il rischio del progetto; tuttavia, in caso di successo, il contributo della Comunità può superare il 50 % del costo.

4. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 3 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari devono contribuire finanziariamente al progetto per un importo almeno pari a quello della Comunità. Tale agevolazione è riservata, per quanto riguarda la Comunità, alle PMI; sono possibili eccezioni in casi specificatamente motivati e che abbiano particolare significato per la politica di sviluppo, quali ad esempio il trasferimento di tecnologie.

5. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 4 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari devono contribuire finanziariamente al progetto per un importo almeno pari a quello della Comunità.

6. Gli accordi quadro firmati dalla Commissione con istituti finanziari prevedono espressamente l'esercizio di un potere di controllo da parte della Corte dei conti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 206 bis del trattato, sulle attività di detti istituti relative ai progetti finanziari a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. I contributi accordati a titolo dello strumento sono, a seconda dei casi e conformemente all'articolo 2, o sovvenzioni, o anticipazioni senza interessi, o partecipazioni per la costituzione di fondi propri, ovvero prestiti partecipativi.

Le partecipazioni al capitale sono di norme acquisite dai mediatori finanziari a loro nome. Tuttavia, in casi eccezionali, e in particolare quando una partecipazione ai capitali a nome di un mediatore finanziario non sia possibile a causa della situazione giuridica in uno Stato membro della Comunità o in altri casi da determinare, la Commissione può incaricare un istituto finanziario di detenere una partecipazione a nome della Comunità.

Le decisioni in materia commerciale, industriale, di investimenti e finanziaria delle joint-ventures istituite mediante lo strumento spettano esclusivamente a queste ultime.

2. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 2 di cui all'articolo 2, le anticipazioni senza interessi sono rimborsate secondo modalità fissate dalla Commissione, fermo restando che le scadenze per il rimborso finale saranno il più possibile brevi e non supereranno in nessun caso cinque anni. Tali anticipazioni non sono rimborsabili qualora gli studi abbiano dato un risultato negativo.

3. Per quanto riguarda l'agevolazione n. 3 di cui all'articolo 2, le partecipazioni acquisite grazie a questo strumento sono cedute, appena possibile, quando il progetto sia diventato economicamente redditizio e nel rispetto delle norme comunitarie di una buona gestione finanziaria.

4. Il rimborso dei prestiti, l'acquisizione delle partecipazioni e il pagamento degli interessi e dividendi generano fondi rinnovabili che sono tenuti in deposito dai mediatori finanziari per conto della Comunità e sono gestiti conformemente ai criteri stabiliti dallo strumento e ai principi di sana gestione, sicurezza e redditività appropriata dell'investimento. Tali fondi sono assegnati alle operazioni dello strumento o fruttano interessi ai tassi del mercato e sono utilizzati in modo da limitare il ricorso ai fondi del bilancio generale delle Comunità europee per le operazioni dello strumento. Tutti gli averi detenuti da mediatori finanziari saranno riversati alla Comunità qualora il mediatore cessi di essere associato allo strumento o qualora lo strumento cessi di funzionare.

Articolo 6

1. La selezione dei progetti è effettuata dall'istituto finanziario, ovvero dalla Commissione e dall'istituto finanziario nel caso dell'agevolazione n. 1 di cui all'articolo 2, in funzione degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio e in base ai criteri seguenti:

- 1) la prevista economicità dell'investimento e la qualità dei promotori;
- 2) il contributo allo sviluppo valutato soprattutto sulla scorta dei seguenti elementi:
 - impatto sull'economia locale;
 - creazione di valore aggiunto;
 - creazione di posti di lavoro locali;
 - promozione di imprenditori locali;
 - trasferimento di tecnologie e di know-how e valorizzazione delle tecniche impiegate;
 - acquisizione di formazione e di capacità ad opera dei responsabili della gestione e del personale locale;
 - conseguenze per le donne;
 - creazione di posti di lavoro locali in condizioni che non si traducano in uno sfruttamento del personale impiegato;
 - impatto sulla bilancia commerciale e sulla bilancia dei pagamenti;
 - impatto sull'ambiente;
 - produzione e offerta sul mercato locale di prodotti altrimenti scarsamente disponibili o di qualità inferiore;

— utilizzazione delle materie prime e delle risorse locali.

2. La decisione finale di finanziamento è adottata dalla Commissione che verifica l'osservanza dei suddetti criteri e la compatibilità con le politiche comunitarie nei loro vari aspetti, nonché l'interesse reciproco della Comunità e del paese in via di sviluppo interessato.

Articolo 7

I paesi beneficiari sono i paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo che in passato hanno beneficiato di azioni comunitarie di cooperazione allo sviluppo o che hanno concluso accordi di cooperazione o di associazione regionali o bilaterali con la Comunità.

Articolo 8

1. La Commissione attua lo strumento conformemente al presente regolamento.

2. Nell'esecuzione di questo incarico, la Commissione è assistita, secondo i casi, dal comitato istituito all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 442/81⁽¹⁾, oppure dal comitato istituito all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3973/86⁽²⁾.

3. a) Secondo la procedura definita al paragrafo 4, il comitato:

- sceglie i mediatori finanziari in base alla loro esperienza e alla loro capacità di preselezionare i progetti secondo i criteri definiti all'articolo 6;
- adotta gli orientamenti in materia di partecipazione diretta;

b) Inoltre, il comitato può esaminare, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno dei propri membri, i problemi connessi con l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

- informazioni relative ai progetti finanziati nell'anno precedente;
- i termini di riferimento della valutazione indipendente prevista all'articolo 9;
- qualsiasi altra informazione che la Commissione desideri presentargli.

4. Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 3, lettera a), il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'ur-

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 21. 2. 1981, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 5.

genza del problema in questione. Ai fini dell'adozione delle decisioni che il Consiglio dovrà adottare su proposta della Commissione, il parere viene formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato ad adottare su proposta della Commissione. Al momento delle votazioni in sede di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nel suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un termine di un mese a decorrere dal momento in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

5. La gestione delle azioni svolte con i paesi del Mediterraneo a titolo dello strumento sarà affidata alla Banca europea per gli investimenti non appena quest'ultima dichiara di essere in grado di assumere tale compito.

Articolo 9

1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione

di esecuzione relativa all'anno precedente, in particolare sui progetti selezionati, gli stanziamenti concessi ed i rimborsi al bilancio generale delle Comunità europee, compreso un estratto statistico annuale.

2. Entro il 31 marzo 1994, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione indipendente dello strumento.

3. Entro il 31 dicembre 1993 il Consiglio invita la Corte dei conti a emettere un parere sull'applicazione dello strumento.

Articolo 10

Per permettere la continuazione dello strumento dopo il periodo sperimentale di tre anni, sarà necessaria una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, la quale tenga conto delle conclusioni della valutazione indipendente di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

João PINHEIRO

REGOLAMENTO (CEE) N. 320/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 222/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 febbraio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 222/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	130,43 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	130,43 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	168,97 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	168,97 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	149,59
1001 90 99	149,59
1002 00 00	167,69 ⁽⁶⁾
1003 00 10	145,76
1003 00 90	145,76
1004 00 10	131,30
1004 00 90	131,30
1005 10 90	130,43 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	130,43 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	140,36 ⁽⁴⁾
1008 10 00	59,71
1008 20 00	129,27 ⁽⁴⁾
1008 30 00	70,59 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	70,59
1101 00 00	222,43 ⁽⁸⁾
1102 10 00	247,43 ⁽⁸⁾
1103 11 10	275,35 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	239,05 ⁽⁸⁾

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
- (9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 321/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1992

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 febbraio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0	0	4,42
0712 90 19	0	0	0	4,42
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	4,42
1005 90 00	0	0	0	4,42
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

DECISIONE N. 322/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1992

recante l'abrogazione della decisione n. 3499/87/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera, di ferro e di acciaio, originarie del Messico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, oggetto di dumping o di sovvenzioni⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 14,

sentito il comitato consultivo ai sensi della suddetta decisione,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Nel dicembre 1986 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiera, di ferro o di acciaio, originarie del Messico⁽²⁾.
- (2) Con la decisione n. 2247/87/CECA della Commissione⁽³⁾ è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sui prodotti soggetti alla procedura e originari del Messico.
- (3) Con la decisione n. 3499/87/CECA⁽⁴⁾, modificata dal regolamento (CEE) n. 486/88⁽⁵⁾, la Commissione ha successivamente istituito dazi antidumping definitivi.

B. RIESAME

- (4) Nel gennaio 1990 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativa alle misure antidumping applicabili alle importazioni dei prodotti in questione originari del Messico, che è stata presentata dall'esportatore messicano Sidermex SA de CV, in conformità dell'articolo 14 della decisione n. 2424/88/CECA.
- (5) Nella domanda si sosteneva che dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo le circostanze inerenti alle esportazioni nel mercato comunitario delle lamiere di ferro o di acciaio sono cambiate in misura sufficiente per giustificare un riesame delle misure antidumping in vigore.

- (6) La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati in merito alla modifica delle circostanze fossero sufficienti per giustificare il riesame e poiché dette circostanze riguardavano anche le importazioni degli stessi prodotti originari della Jugoslavia, nei cui confronti erano stati istituiti dazi antidumping definitivi, è stato considerato opportuno effettuare il riesame congiuntamente per i due paesi.

Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁶⁾, la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiera di ferro o di acciaio, originarie del Messico e della Jugoslavia.

- (7) In seguito, dato che i dazi definitivi erano stati istituiti da decisioni distinte, è stato ritenuto opportuno che le conclusioni della Commissione nell'ambito della procedura di riesame fossero esposte in decisioni separate, relative a ciascun paese esportatore.
- (8) La Commissione ha debitamente informato i produttori/esportatori e gli importatori interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti e ha dato alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (9) La maggior parte dei produttori comunitari e tutti gli esportatori interessati hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alcune parti interessate hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.
- (10) Non sono state presentate osservazioni per conto degli acquirenti comunitari oppure dell'industria comunitaria che trasforma le lamiere di ferro o di acciaio in questione.
- (11) La Commissione ha chiesto e verificato le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dei fatti e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

produttori comunitari :

- Dillinger Hüttenwerk, Dillingen, Germania,
- Thyssen Stahl AG, Duisburg, Germania,
- Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, Germania,

⁽⁶⁾ GU n. C 118 del 12. 5. 1990, pag. 3.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18. Rettifica in GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 308 del 2. 12. 1986, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 24. 2. 1988, pag. 5.

- ILVA SpA, Genova, Italia,
- Cockerill Sambre SA, Seraing, Belgio,
- Forges de Clabecq SA, Tubize (Clabecq), Belgio,
- Sidmar NV, Gent, Belgio,
- British Steel pic., Londra, Regno Unito;

produttori/esportatori di paesi terzi:

- Sidermex SA de CV, Mexico D.F., Messico (holding),
 - Altos Hornos de Mexico SA (AHMSA), Monclova, Messico (produttore/esportatore),
 - Sidermex International Inc., San Antonio, Texas, USA (esportatore).
- (12) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989.
- (13) Data la complessità della procedura e in particolare a causa delle difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere i dati pertinenti chiesti ad alcune parti interessate, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno fissato nell'articolo 7, paragrafo 9 della decisione n. 2424/88/CECA.

C. PRODOTTO

- (14) I prodotti in questione sono alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza superiore a 500 mm, di spessore uguale o superiore a 3 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e corrispondenti ai seguenti codici NC:
- | | |
|----------------|--------------------------------|
| ex 7208 32 10, | ex 7208 32 30, |
| ex 7208 32 51, | ex 7208 32 59, |
| ex 7208 32 99, | ex 7208 33 10, |
| ex 7208 33 99, | ex 7208 33 91, |
| ex 7208 34 10, | ex 7208 34 90, |
| ex 7208 42 10, | ex 7208 42 30, |
| ex 7208 42 59, | ex 7208 42 51, |
| ex 7208 42 91, | ex 7208 42 99, |
| ex 7208 43 10, | ex 7208 43 91, |
| ex 7208 43 99, | ex 7208 43 99, |
| ex 7208 44 10, | ex 7208 44 90, |
| ex 7211 12 10, | ex 7211 12 10, |
| ex 7211 19 10, | ex 7211 22 10 e ex 7211 29 10. |

D. RISULTATI DEL RIESAME RELATIVI AL MESSICO

a) Dumping

- (15) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping definitivi, nel novembre 1987, le esportazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari del Messico sono completamente cessate. Non è stato pertanto possibile stabilire i prezzi all'esportazione da confrontare con il valore normale.
- (16) L'interruzione delle esportazioni dal Messico nella Comunità non permette di accertare l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta. A questo proposito la Commissione ritiene che l'assenza di esportazioni in quanto tale non sia sufficiente per stabilire se i dazi antidumping istituiti debbano essere aboliti. Si è pertanto tenuto

conto di altri elementi e in particolare dell'andamento del mercato dell'acciaio in Messico, per stabilire se l'abrogazione delle misure in vigore possa creare una situazione tale da provocare un pregiudizio sostanziale oppure una minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria.

b) Andamento del mercato siderurgico in Messico

- (17) La domanda complessiva di prodotti siderurgici finiti sul mercato messicano è passata da 6,5 milioni di tonnellate nel 1986 a 7,8 milioni di tonnellate nel 1989. L'incremento è stato particolarmente marcato per le lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo, per le quali nello stesso periodo è stato registrato un aumento superiore al 30 %. Nel 1990 il consumo totale di prodotti siderurgici finiti in Messico ha raggiunto 8,7 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni sono state importate.
- (18) La produzione messicana di lamiere laminate a caldo è interamente destinata a soddisfare la domanda interna. L'unico produttore, AHMSA, opera al limite della propria capacità e per il prossimo futuro non è previsto alcun piano di espansione.
- (19) Le esportazioni di lamiere di ferro o di acciaio nella Comunità sono cessate completamente dal 1988 in poi, mentre negli ultimi anni le vendite all'esportazione effettuate dall'AHMSA nei paesi non comunitari e in particolare negli Stati Uniti hanno avuto un'andamento favorevole. In considerazione della vicinanza geografica degli Stati Uniti rispetto al Messico e dei vantaggi che ne derivano in termini di costi di trasporto, il mercato statunitense è tradizionalmente il principale sbocco per le esportazioni messicane. Tale tendenza si accentuerà ulteriormente in quanto il nuovo accordo di autolimitazione volontaria tra il Messico e gli Stati Uniti prevede un incremento delle esportazioni messicane negli Stati Uniti pari a circa 500 000 tonnellate.

Inoltre, la conclusione dell'accordo di libero scambio tra il Messico e gli Stati Uniti, che è attualmente oggetto di negoziati, potrebbe agevolare ulteriormente l'accesso dei prodotti siderurgici messicani al mercato statunitense. Negli ultimi anni sono stati inoltre sviluppati nuovi mercati d'esportazione, quali il Giappone, la Thailandia e altri paesi asiatici, nonché il Venezuela.

- (20) Nei prossimi anni la domanda di prodotti laminati a caldo sul mercato messicano dovrebbe aumentare di un margine compreso tra il 4 e il 5 %. Dopo gli incrementi dei prezzi sul mercato interno, in seguito all'eliminazione del controllo dei prezzi che è decisa dal governo messicano a decorrere dalla fine del 1990, gli utili dovrebbero essere adeguati ai costi di produzione. Le vendite sul mercato interno dovrebbero quindi aumentare a scapito delle esportazioni, dati i limiti della capacità produttiva.

c) Conclusione

- (21) In considerazione dell'andamento sostenuto e dell'espansione della domanda di prodotti laminati a caldo sul mercato messicano, della limitata capacità produttiva, del previsto flusso di esportazioni in paesi non comunitari e dell'assenza di esportazioni nella Comunità dal 1988 in poi, la Commissione ha ritenuto che non sussistano elementi sufficienti per prevedere che, dopo l'abrogazione delle misure in vigore, le importazioni dal Messico nella Comunità possano conquistare una quota di mercato consistente e ha concluso che in tali circostanze non esistono rischi a breve termine di un pregiudizio sostanziale.

E. CHIUSURA DELLA PROCEDURA E ABROGAZIONE DEI DAZI

- (22) Alla luce di quanto precede e in considerazione dell'assenza di imminenti pratiche di dumping tali da provocare pregiudizio o minaccia di pregiudizio, la Commissione ritiene che la procedura di riesame relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiera di ferro o di acciaio, originari del Messico, debba

essere chiusa con l'abrogazione delle misure anti-dumping in vigore, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3 della decisione n. 2424/88/CECA della Commissione.

- (23) Il ricorrente è stato informato in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intende chiudere la procedura di riesame e non ha comunicato osservazioni in proposito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È abrogata la decisione n. 3499/87/CECA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE N. 323/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1992

recante chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di barre mercantili di acciai legati originarie della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo a norma della suddetta decisione,

considerando quanto segue :

- (1) Nel febbraio 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) a nome dei produttori la cui produzione complessiva rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria dei prodotti in questione. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di barre mercantili, semplicemente laminate o estruse a caldo, di cui ai codici NC ex 7228 30 10, ex 7228 30 30 e ex 7228 30 80, originarie della Turchia.

- (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta raccogliendo presso le parti interessate, e verificando, le informazioni necessarie ai fini dell'accertamento del dumping e del pregiudizio.
- (3) Il 7 novembre 1991 il ricorrente ha comunicato alla Commissione la sua decisione di ritirare la denuncia in seguito a profondi mutamenti del mercato.
- (4) La Commissione ritiene pertanto che non sia necessaria un'ulteriore inchiesta e che la procedura debba essere chiusa,

DECIDE :

Articolo unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di barre mercantili di acciai legati originarie della Turchia è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18. Rettifica in GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

(²) GU n. C 144 del 14. 6. 1990, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 324/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3701/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991)⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁵⁾, stabilisce i prodotti per i quali debbono essere richiesti titoli d'importazione, fatte salve diverse disposizioni particolari;

considerando che per una corretta gestione delle importazioni da effettuare nel quadro del contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate di cui al codice

NC 0202 e al codice NC 0206 29 91, quale disciplinata dalle norme applicative contenute nel regolamento (CEE) n. 3701/91 della Commissione⁽⁶⁾, non è opportuno limitare l'obbligo della richiesta di titoli d'importazione ad una sottovoce o a un gruppo di sottovoci della nomenclatura combinata e che è quindi necessario prevedere una disposizione particolare in merito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3701/91 è aggiunto il seguente punto d):

- « d) nella casella 16, l'indicazione di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato sotto lo stesso trattino. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 34.

ALLEGATO

- 0202 10 00, 0202 20
 - 0202 30, 0206 29 91
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 325/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3291/91 e che porta a 34 500 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3291/91 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 10 000 t di segala detenuta dall'organismo d'intervento francese; che, con una comunicazione in data 6 febbraio 1992, la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 24 500 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 34 500 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3291/91;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3291/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 34 500 t di segala, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 34 500 t di segala figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3291/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 13. 11. 1991, pag. 5.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Paris	29 100
Toulouse	5 400

REGOLAMENTO (CEE) N. 326/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3286/91 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3286/91 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento greco da esportare verso l'Unione Sovietica e l'Algeria;

considerando che è opportuno estendere i paesi destinatari a tutti i paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3286/91 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di frumento duro da esportare verso tutti i paesi terzi. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 327/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1992

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 30 000 t di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Danimarca, con una comunicazione in data 6 febbraio 1992, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione un quantitativo di 30 000 t di segala da foraggio detenuta dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 30 000 t di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento danese può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 30 000 t di segala da foraggio da esportare verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 30 000 t di segala da foraggio figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del terzo mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 19 febbraio 1992, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1992.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento danese.

Articolo 5

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzino	Quantitativi
Jylland	15 260
Sjaelland	9 274
Lolland/Falster	4 602

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 30 000 t di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento danese

[Regolamento (CEE) n. 327/92]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1 (All'attenzione dei signori Thibault/Brus):

Telex : AGREC B 22037
 AGREC B 22070 (Caratteri greci)

Telefax : — 235 01 32
 — 236 10 97
 — 236 20 05

REGOLAMENTO (CEE) N. 328/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1992

relativo alle domande di titoli MCS presentate il 10 febbraio 1992 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 276/92⁽²⁾, prevede per la campagna 1991/1992 un quantitativo indicativo di 1 050 000 t;considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽⁴⁾, sono state comunicate alla Commissione, il 10 febbraio 1992 domande di titoli MCS per l'importazione

di frumento tenero panificabile in Spagna di gran lunga superiori al quantitativo indicativo suddetto; che occorre quindi adottare misure particolari per tener conto di tale situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS per il frumento tenero panificabile di cui al codice NC 1001 90 99, presentate il 10 febbraio 1992 e comunicate alla Commissione, sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente 0,22.
2. Il rilascio dei titoli MCS è sospeso per le domande inoltrate a partire dal 11 febbraio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1992, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 329/92 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 148/92 che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 25 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2938/91 del Consiglio, del 1° ottobre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli all'Albania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2943/91 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3814/91⁽⁵⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2938/91 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/87⁽⁷⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 148/92 della Commissione⁽⁸⁾ indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 25 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese a Gand; che le difficoltà logistiche in Albania rendono necessaria una modifica delle condizioni di tale gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 148/92 è sostituito dal seguente:

« Articolo 2

La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di frumento tenero panificabile, di cui 10 000 t alla rinfusa e 15 000 t in sacchi, che saranno spedite per nave, a partire dal porto di Gand, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto albanese di Durazzo. »

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 148/92 la data del « 13 febbraio 1992 » è sostituita dal « 27 febbraio 1992 ».

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 148/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 148/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 69.

⁽⁶⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 17 del 24. 1. 1992, pag. 8.

ALLEGATO I

Gara permanente per la fornitura all'Albania di 25 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese

(Condizionamento: 10 000 t alla rinfusa; 15 000 t in sacchi).

[Regolamento (CEE) n. 148/92]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

ALLEGATO II

ALLEGATO III

Prescrizioni per la consegna

Consegna in sacchi e alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto di Durazzo.

Una partita di 25 000 t in tre consegne:

- in sacchi: 5 000 t: partenza il 19 febbraio 1992, arrivo tra il 1° e il 2 marzo 1992;
- in sacchi: 10 000 t: partenza 24 febbraio 1992, arrivo tra il 6 e il 7 marzo 1992;
- alla rinfusa: 10 000 t: partenza il 6 marzo 1992, arrivo tra il 16 e il 17 marzo 1992.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Durazzo lo permettano.

In caso di mancata accettazione di un'offerta il 13 febbraio 1992, tutte le date di cui sopra sono da posticipare di sette giorni.

Questo stesso rinvio è d'applicazione in caso di mancata accettazione il 20 febbraio 1992.

Per le consegne in sacchi:

- insaccatura conforme alla GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto IIA.2.c)];
- marchiatura:
 - 1) bandiera europea: GU n. C 114 del 29. 4. 1991 (allegato I);
 - 2) dicitura in lingua albanese:
 - Frumento tenero/Comunità europea •.

Per un eventuale rinsaccamento l'aggiudicatario dovrà fornire il 2% di sacchi vuoti della stessa qualità di quelli contenenti la merce, recanti la dicitura seguita da una R maiuscola. »

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/3/EURATOM DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1992

relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico, tra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽⁴⁾, modificate dalla direttiva 80/836/Euratom ⁽⁵⁾ e dalla direttiva 84/467/Euratom ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 80/836/Euratom, tali norme fondamentali si applicano in particolare al trasporto di sostanze radioattive naturali e artificiali;

considerando che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom, gli Stati membri sono tenuti a rendere obbligatoria la denuncia di attività che comportano un rischio derivante da radiazioni ionizzanti; che, in taluni casi determinati da ciascuno Stato membro, queste attività sono soggette ad autorizzazione preventiva alla luce del possibile pericolo e di altre considerazioni pertinenti;

considerando che di conseguenza, gli Stati membri hanno istituito, all'interno dei propri territori, sistemi destinati a soddisfare i requisiti dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom stabilendo norme fondamentali in conformità dell'articolo 30 del trattato Euratom; che pertanto, attraverso controlli interni che gli Stati membri pongono in atto sulla base di norme nazionali compatibili con le attuali disposizioni comunitarie e con qualsiasi altra pertinente disposizione internazionale, gli stessi Stati membri continuano a garantire un livello equivalente di protezione all'interno dei loro territori;

considerando che, ai fini della protezione della salute dei lavoratori e della popolazione in generale, la spedizione di residui radioattivi tra Stati membri e quella verso la Comunità e fuori da essa deve essere soggetta ad un sistema di autorizzazione preventiva; che questo obbligo è conforme alla politica comunitaria della sussidiarietà;

considerando che la risoluzione del Parlamento europeo, del 6 luglio 1988, sui risultati della commissione d'inchiesta sulla gestione e il trasporto di materiale nucleare ⁽⁷⁾ sollecita tra l'altro l'adozione di norme comunitarie esaurienti intese ad assoggettare i movimenti transfrontalieri di residui nucleari ad un sistema di rigidi controlli e autorizzazioni dal loro punto di origine al loro punto di stoccaggio;

considerando che la direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, sulla sorveglianza ed il controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi ⁽⁸⁾ non è applicabile ai residui radioattivi;

⁽¹⁾ GU n. C 210 del 23. 8. 1990, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 210.

⁽³⁾ GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59.

⁽⁵⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 70.

⁽⁸⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE (GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 13).

considerando che, con la decisione 90/170/CEE⁽¹⁾ il Consiglio ha deciso che la Comunità diventi parte contraente della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e al loro smaltimento; che questa convenzione non è applicabile ai residui radioattivi;

considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato il codice di buona condotta dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) sui movimenti internazionali transfrontalieri di residui radioattivi;

considerando che è necessario prevedere la sorveglianza e il controllo della gestione dei residui radioattivi, ivi compresa una procedura di notifica obbligatoria e comune per le spedizioni di tali residui;

considerando che è necessario garantire il controllo a posteriori delle spedizioni;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri di destinazione dei residui radioattivi devono potersi opporre alla spedizione di tali residui;

considerando che è inoltre opportuno che le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro (degli Stati membri) di transito possano stabilire, secondo determinati criteri, condizioni per la spedizione dei residui radioattivi attraverso il loro territorio;

considerando che nel quadro della protezione della salute delle persone e della protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti da tali residui si deve tener conto dei rischi che possono sorgere all'esterno della Comunità; che pertanto, nel caso dei residui radioattivi che entrano e/o escono dalla Comunità, il paese terzo di destinazione o di origine ed eventualmente il paese terzo (i paesi terzi) di transito devono essere consultati e informati e devono dare il loro consenso;

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 contiene disposizioni specifiche che disciplinano l'esportazione di residui radioattivi dalla Comunità verso gli Stati che non sono membri della Comunità e che sono parti contraenti di detta convenzione;

considerando che i residui radioattivi possono contenere materiali nucleari ai sensi del regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom⁽²⁾ e che il trasporto di tali sostanze deve essere soggetto alla convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (AIEA 1980),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri ed a quelle verso la

Comunità e fuori da essa, allorché i quantitativi e la concentrazione superano i livelli previsti all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 80/836/Euratom.

2. Le disposizioni specifiche concernenti la spedizione di detti residui sono enunciate nel titolo IV.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

- « residui radioattivi »: qualsiasi materiale che contenga radionuclidi o ne sia contaminato e per cui non sia prevista alcuna utilizzazione;
- « spedizione »: le operazioni di inoltro dei residui radioattivi dal luogo di origine al luogo di destinazione, inclusi il caricamento e lo scaricamento;
- « detentore » di residui radioattivi: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare la spedizione, abbia la responsabilità giuridica di tali materiali ed intenda effettuare una spedizione verso un destinatario;
- « destinatario » di residui radioattivi: la persona fisica o giuridica a cui i residui siano trasferiti;
- « luogo d'origine » e « luogo di destinazione »: i luoghi situati in due paesi diversi, Stati membri della Comunità o paesi terzi, denominati pertanto « paese d'origine » o « paese di destinazione »;
- « autorità competenti »: qualsiasi autorità che, ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari del paese d'origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo definito ai titoli da I a IV; tali autorità competenti sono designate conformemente all'articolo 17;
- « sorgente sigillata »: ha lo stesso significato che nella direttiva 80/836/Euratom.

Articolo 3

Le operazioni di inoltro effettuate per la spedizione devono essere conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali ed agli accordi internazionali applicabili al settore del trasporto di materiale radioattivo.

TITOLO II

Spedizioni tra Stati membri

Articolo 4

Il detentore di residui radioattivi che intenda spedirli o farli spedire presenta alle autorità competenti del paese di

⁽¹⁾ GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 52.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 220/90 (GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 56).

origine una domanda di autorizzazione. Tali autorità inviano per l'approvazione la domanda alle autorità competenti del paese di destinazione ed all'eventuale (agli eventuali) paese (paesi) di transito.

A tal fine esse utilizzano il documento uniforme previsto all'articolo 20.

Questa trasmissione non pregiudica in alcun modo la decisione successiva di cui all'articolo 7.

Articolo 5

1. Una domanda può riguardare più di una spedizione purché:

- i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e
- si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e
- gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino paesi terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o di uscita della Comunità e attraverso lo stesso valico di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.

2. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 6

1. Al più tardi due mesi dopo il ricevimento della domanda debitamente compilata, le autorità competenti del paese di destinazione e dell'eventuale (degli eventuali) paese (paesi) di transito comunicano all'autorità competente del paese di origine la loro approvazione o le condizioni che considerano necessarie oppure il rifiuto di rilasciare l'approvazione.

A tale scopo utilizzano il documento uniforme di cui all'articolo 20.

2. Le eventuali condizioni per il trasporto precisate dalle autorità competenti degli Stati membri, di transito o di destinazione non possono essere più severe di quelle previste per spedizioni analoghe effettuate all'interno di tali Stati membri e devono rispettare gli accordi internazionali esistenti.

Il rifiuto di approvazione o la fissazione di condizioni per l'approvazione devono essere motivati conformemente all'articolo 3.

3. Tuttavia, le autorità competenti del paese di destinazione o dell'eventuale (degli eventuali) paese (paesi) di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, un periodo supplementare di un mese al massimo oltre quello previsto al paragrafo 1.

4. Qualora, dopo i periodi di cui al paragrafo 1, e se del caso al paragrafo 3, non sia pervenuta nessuna risposta delle autorità competenti del paese di destinazione e/o dei paesi di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano rilasciato l'approvazione per la spedizione richiesta, a meno che, conformemente all'articolo 17, essi abbiano comunicato alla Commissione di non accettare questa procedura di approvazione automatica in generale.

Articolo 7

Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono state concesse, le autorità competenti dello Stato membro di origine hanno il diritto di autorizzare il detentore dei residui radioattivi a procedere al trasferimento degli stessi nonché ad informare le autorità competenti del paese di destinazione e dell'eventuale (degli eventuali) paese (paesi) di transito. A tal fine si avvalgono del documento uniforme di cui all'articolo 20. Eventuali ulteriori condizioni previste per queste spedizioni sono indicate in tale documento. Questa autorizzazione non modifica comunque le responsabilità del detentore, del vettore, del proprietario, del destinatario o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.

Articolo 8

I documenti di cui agli articoli 4 e 6, fatti salvi tutti gli altri documenti di accompagnamento richiesti ai sensi di altre disposizioni giuridiche pertinenti, devono accompagnare ogni operazione di spedizione contemplata dalla presente direttiva, anche nel caso di approvazione valida per più di un trasferimento di cui all'articolo 5.

In caso di spedizioni a mezzo ferrovia, detti documenti devono essere disponibili presso le autorità competenti di tutti i paesi interessati.

Articolo 9

1. Entro quindici giorni dal ricevimento, il destinatario dei residui radioattivi trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro un attestato di ricevimento, utilizzando il documento uniforme di cui all'articolo 20.

2. Le autorità competenti del paese di destinazione inviano copie dell'attestato agli altri paesi coinvolti nell'operazione. Le autorità competenti del paese d'origine inviano copia dell'attestato al detentore originale.

TITOLO III

Importazioni nella e esportazioni dalla Comunità

Articolo 10

1. Qualora residui radioattivi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva entrino nella Comunità in provenienza da paesi terzi a destinazione di

uno Stato membro, il destinatario presenta alle autorità competenti di detto Stato membro una domanda di autorizzazione utilizzando il documento uniforme di cui all'articolo 20. Il destinatario agisce come se fosse il detentore e le autorità competenti del paese di destinazione agiscono come se fossero le autorità competenti del paese d'origine, ai sensi del titolo II, rispetto al paese o ai paesi di transito.

2. Qualora residui radioattivi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva entrino nella Comunità in provenienza da un paese terzo a destinazione di un paese non facente parte della Comunità, lo Stato membro sul cui territorio i residui sono inizialmente importati nella Comunità è considerato come il paese d'origine per quanto attiene alla spedizione.

3. Per quanto riguarda le spedizioni di cui al paragrafo 1, il previsto destinatario della spedizione all'interno della Comunità — e per quanto riguarda le spedizioni di cui al paragrafo 2, la persona che nello Stato sul cui territorio i residui sono stati inizialmente importati è responsabile della spedizione all'interno dello Stato membro — informa le autorità competenti affinché vengano avviate le procedure previste.

Articolo 11

Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano le spedizioni:

- 1) verso:
 - a) destinazioni situate a sud della latitudine 60° sud;
 - b) uno Stato non comunitario, parte della quarta convenzione ACP-CEE, tenendo conto tuttavia dell'articolo 14; oppure
- 2) verso un paese terzo che, a giudizio delle autorità competenti dello Stato di origine non abbia, conformemente ai criteri di cui all'articolo 20, le risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei residui radioattivi.

Articolo 12

1. Quando si prevede di esportare residui radioattivi dalla Comunità in un paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro di origine prendono contatto con le autorità del paese di destinazione della suddetta spedizione.

2. Se sono rispettate tutte le condizioni per la spedizione, le autorità competenti dello Stato membro di origine autorizzano il detentore di residui radioattivi ad effettuare la spedizione e informano del fatto le autorità del paese di destinazione.

3. Detta autorizzazione non modifica assolutamente la responsabilità del detentore, del vettore, del proprietario,

del destinatario e di qualsivoglia persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.

4. A tal fine si devono utilizzare i documenti uniformi di cui all'articolo 20.

5. Entro due settimane a decorrere dalla data di arrivo, il detentore di residui radioattivi notifica alle proprie autorità competenti che detti residui hanno raggiunto la loro destinazione nel paese terzo, indicando l'ultimo valico di frontiera della Comunità attraverso il quale la spedizione è stata effettuata.

6. Detta notifica è documentata tramite una dichiarazione o un attestato del destinatario dei residui radioattivi indicante che tali residui hanno raggiunto la debita destinazione nonché il valico di frontiera di ingresso nel paese terzo.

TITOLO IV

Operazioni di ritrasferimento

Articolo 13

Qualora una sorgente sigillata sia rinviata dal suo utilizzatore al fornitore della stessa in un altro paese, la sua spedizione non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Questa esenzione non è tuttavia applicabile alle sorgenti sigillate contenenti materiale fissile.

Articolo 14

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro in cui i residui devono essere esportati a fini di trattamento, di rinviare i residui trattati nel paese d'origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro in cui il combustibile nucleare esaurito deve essere esportato a fini di ritrattamento, di rinviare nel paese d'origine i residui e/o altri prodotti del ritrattamento.

Articolo 15

1. Se una spedizione di residui radioattivi non può essere ultimata o se le condizioni per la spedizione non sono rispettate conformemente al titolo II, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione provvedono affinché i residui radioattivi in questione siano ripresi dal loro detentore.

2. In caso di spedizioni di residui radioattivi da uno Stato terzo verso una destinazione all'interno della Comunità, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione provvedono affinché il destinatario dei residui negozi una clausola con il detentore dei residui radioattivi del paese terzo, la quale obblighi quest'ultimo a riprendere i residui, qualora la spedizione non possa essere ultimata.

Articolo 16

Lo Stato membro o gli Stati membri che hanno approvato il transito per la spedizione iniziale non possono rifiutare la loro approvazione al ritrasferimento nei casi previsti :

- all'articolo 14, se il ritrasferimento riguarda materiali equivalenti dopo il trattamento o il ritrattamento e se sono rispettate tutte le pertinenti disposizioni legislative ;
- all'articolo 15, se il ritrasferimento è effettuato alle stesse condizioni e con le stesse specifiche.

TITOLO V

Disposizioni procedurali*Articolo 17*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre il 1° gennaio 1994 il nome (i nomi) e gli indirizzi delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorità ; essi le comunicano inoltre, se del caso, la propria mancata accettazione della procedura automatica di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

La Commissione comunica tali informazioni e le eventuali modifiche a tutte le autorità competenti della Comunità.

Articolo 18

Ogni due anni e per la prima volta il 31 gennaio 1994, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Tali relazioni sono accompagnate da informazioni sulla situazione in materia di spedizioni nell'ambito dei rispettivi territori.

Sulla base di tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.

Articolo 19

Nell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 18 e 20, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a un voto.

Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 20

La procedura di cui all'articolo 19 si applica in particolare

- all'elaborazione e all'eventuale aggiornamento del documento uniforme per la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 4 ;
- all'elaborazione e all'eventuale aggiornamento del documento uniforme per la concessione dell'approvazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ;
- all'elaborazione e all'eventuale aggiornamento del documento uniforme per l'attestato di ricevimento, di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ;
- all'elaborazione dei criteri in base a cui gli Stati membri valutano se sono soddisfatte le condizioni per l'esportazione dei residui radioattivi, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2 ;
- all'elaborazione della relazione di sintesi di cui all'articolo 18.

TITOLO VI

Disposizioni finali*Articolo 21*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

João PINHEIRO

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1992

relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine in provenienza da taluni paesi terzi che possono essere importati nel 1992 in talune zone di mercato sensibili

(92/93/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che taluni paesi terzi che hanno stipulato accordi di autolimitazione con la Comunità si sono impegnati a limitare le proprie esportazioni di carni ovine e caprine verso dette zone di mercato sensibili di quantitativi tradizionali o, del caso, quantitativi verso cui tendevano le correnti commerciali tradizionali; che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80, il rilascio dei titoli d'importazione per tali prodotti è sospeso quando i quantitativi convenuti destinati a dette zone siano stati superati; che occorre quindi precisare i quantitativi che possono essere importati nel 1992 in tali zone ed informare gli operatori della data a decorrere dalla quale non vengono più rilasciati i titoli;

considerando che i quantitativi sono già stati convenuti nel quadro di scambi di lettere con l'Austria⁽⁵⁾, l'Islanda⁽⁶⁾, la Cecoslovacchia⁽⁷⁾, la Jugoslavia⁽⁸⁾ e la Romania⁽⁹⁾;

considerando che i quantitativi per la Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia devono essere fissati ogni anno nell'ambito di consultazioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le autorità competenti della Francia rilasciano per il 1992 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza dai paesi terzi indicati nell'allegato e a destinazione della Francia, entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

Le autorità competenti dell'Irlanda non rilasciano per il 1992 i titoli d'importazione relativi ai prodotti del settore delle carni ovine e caprine, di cui ai codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, in provenienza dall'Austria, Islanda, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Polonia.

Articolo 3

I titoli di cui all'articolo 1 sono rilasciati soltanto in Francia.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 30.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Quantitativi di cui all'articolo 1**

(in tonnellate)

Paesi	Equivalente peso carcassa
Austria	0
Bulgaria	360
Cecoslovacchia	0
Ungheria	975
Islanda	0
Polonia	1 150
Romania	144
Iugoslavia	50

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1992

che fissa le quote di importazione per halon, tetracloruro di carbonio, 1.1.1-tricloroetano e altri clorofluorocarburi completamente alogenati, diversi da 11, 12, 113, 114 e 115, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992

(92/94/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 594/91 stabilisce che l'immissione in libera circolazione di halon, tetracloruro di carbonio, 1.1.1-tricloroetano e altri clorofluorocarburi completamente alogenati, diversi da 11, 12, 113, 114 e 115 e importati nella Comunità da paesi terzi, è soggetta a limitazioni quantitative che possono essere modificate;

considerando che non è possibile assicurare nel 1992 un sufficiente approvvigionamento di tetracloruro di carbonio, dopo la chiusura dell'impianto che produceva tale sostanza nella Comunità;

considerando che l'importazione nella Comunità di halon da paesi terzi che non sono parti del protocollo è vietata, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 594/91;

considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione agli importatori nella Comunità europea di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono⁽²⁾ relativa allo stesso regolamento ed ha quindi ricevuto le domande per l'assegnazione di quote di importazione;

considerando che le domande per le quote di importazione di halon, tetracloruro di carbonio, 1.1.1-tricloroetano e altri fluorocarburi completamente alogenati diversi da 11, 12, 113, 114 e 115 superano le quote di importazione disponibili per ciascun gruppo di sostanze, rispettivamente del 510 %, 160 %, 95 % e 190 %;

considerando che la Commissione non può di conseguenza soddisfare le domande e deve distribuire ai richiedenti quote di importazione, tenendo conto in primo luogo della loro situazione specifica per quanto riguarda l'importazione delle rispettive sostanze e dei quantitativi richiesti;

considerando che alcune società che hanno chiesto per il 1992 grandi quote di importazione non hanno in precedenza importato alcuna di tali sostanze nell'anno di riferimento e/o negli anni successivi;

considerando che le domande di alcune società superano considerevolmente i quantitativi da esse importati negli anni precedenti, talvolta in ragione del 1 000 % e più;

considerando che l'assegnazione delle singole quote ai richiedenti deve basarsi su principi di continuità, eguaglianza e proporzionalità;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 594/91 stabilisce la procedura in base alla quale si possono prendere decisioni in merito all'applicazione del regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 594/91,

DECIDE:

Articolo 1

Il quantitativo di tetracloruro di carbonio che può essere immesso in libera pratica nella Comunità europea nel 1992 e che è importato da fonti esterne alla Comunità è aumentato di 8 162 ODP-tonnellate ponderate.

Articolo 2

L'assegnazione delle quote di importazione per halon, tetracloruro di carbonio, 1.1.1-tricloroetano e altri clorofluorocarburi completamente alogenati diversi da 11, 12, 113, 114 e 115, controllati dal regolamento (CEE) n. 594/91 e figuranti nei gruppi da II a V dell'allegato I di quest'ultimo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, è indicata in detto allegato.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1992.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 218 del 21. 8. 1991, pag. 2.

ALLEGATO

Quote di importazione di clorofluorocarburi completamente alogenati diversi da 11, 12, 113, 114 e 115 assegnate agli importatori secondo il regolamento (CEE) n. 594/91

Importatore	Quantitativo (1)
Aldrich Chemical Co. Ltd	0,20
Dupont de Nemours (Ned.) BV	8
Galex SA	2
Kali Chemie AG	3,80

(1) Quantitativi espressi in tonnellate ponderate in relazione al potenziale di riduzione dell'ozono (ozone depleting potentials -ODPs) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 594/91. Ciò corrisponde ai livelli calcolati, citati nello stesso regolamento.

Quote di importazione di halon assegnate agli importatori secondo il regolamento (CEE) n. 594/91

Importatore	Quantitativo (1)
Aldrich Chemical Co. Ltd	6
Atochem SA	120
Galex SA	8
Great Lakes Chemical Europe Ltd	350
Guido Tazzetti & C. SpA	25
ICI Chemicals & Polymers	140
Proquisa Internacional Lda	45

(1) Quantitativi espressi in tonnellate ponderate in relazione al potenziale di riduzione dell'ozono (ozone depleting potentials -ODPs) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 594/91. Ciò corrisponde ai livelli calcolati, citati nello stesso regolamento.

Quote di importazione di tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori secondo il regolamento (CEE) n. 594/91

Importatore	Quantitativo (1)
Aldrich Chemical Co. Ltd	5,83
Chemiewerk Nünchritz	9 058
Kali Chemie AG	3 566
Rhône-Poulenc Chemicals	2 200

(1) Quantitativi espressi in tonnellate ponderate in relazione al potenziale di riduzione dell'ozono (ozone depleting potentials -ODPs) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 594/91. Ciò corrisponde ai livelli calcolati, citati nello stesso regolamento.

Quote di importazione di 1.1.1-tricloroetano assegnate agli importatori secondo il regolamento (CEE) n. 594/91

Importatore	Quantitativo (1)
Aldrich Chemical Co. Ltd	0,19
Atochem SA	40
Brugés SA	5
Caldic Chemie BV	525
Disachim	69
Dow Europe SA	200
Gamma Chimica SpA	207
Gormaso Quimica SA	7,60
Helm AG	19
ICI Chemicals & Polymers	60
Ilario Ormezzano SpA	4,60
Klöckner & Co. AG	215
Lambert Rivière SA	71
MSB Metron Semiconductors Benelux	0,20
MSD Metron Semiconductors Deutschland	0,20
MSF Metron Semiconductors France	0,02
Petrasol BV	450
Petrochem UK Ltd	50
Quimidroga SA	7,10
RCN Recycling — Chemie Niederheim	49
Samuel Banner & Co. Ltd	215
Società Approvvigionamenti Industriali	4,60
SGS Thomson Microelectronics	0,01
UDD Inter a/s	1,70
Xyma AE	4,10

(1) Quantitativi espressi in tonnellate ponderate in relazione al potenziale di riduzione dell'ozono (ozone depleting potentials -ODPs) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 594/91. Ciò corrisponde ai livelli calcolati, citati nello stesso regolamento.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 326 del 28 novembre 1991)

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 2:

anziché: « L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio, è la seguente : »,

leggi: « L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente : ».
